Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 novembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 275 DEL 30 NOVEMBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1954. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1954. — **Fabbrica cappelli di feltro Vanzini S. p. A., in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1954. — **« S.O.F.I.A. » Società operazioni fondiarie italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1954. — **Lanificio di Avigliana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1954. — **U.M.I. - Unione magazzini italiani, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1954. — **A. G. Fratelli Rossi - Concerie e calzaturifici, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1954. — **T.U.S.A. - Trasporti urbani, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1954. — **Comune di Clusone (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1954. — **Comune di Fagnano Olona (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1954. — **Cotonificio del Mella S. p. A., in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1954. — **Torcitura di Borgomanero S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1954. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1954. — **S. A. italiana tessuti abbigliamento « S. di P. Coen e C. », in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1954. — **S.A.CO.M. Società azionaria costruzioni meccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1954. — **Nazionale Cogne Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1954. — **Ledoga - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1954. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1954. — **Piaggio e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1954.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1954, n. **1087.**

Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi.

Art. 2.

Per lo sviluppo delle opere di trasformazione agraria e fondiaria è autorizzata la spesa di 10 miliardi, da destinare:

a) alla concessione dei sussidi, previsti dall'articolo 38 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sul costo dei lavori di competenza privata da eseguire in connessione col programma straordinario finanziato ai termini del precedente art. 1;

b) al finanziamento delle spese per l'acquisto e la trasformazione fondiaria dei terreni che, ai termini dell'art. 14 del regolamento legislativo dell'Opera nazionale combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1100, e per il combinato disposto dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, possono essere attribuiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti ed agli Enti di colonizzazione, per i territori di loro competenza.

Art. 3.

Alla delimitazione dei territori indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2 provvede, con proprio decreto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Art. 4.

L'importo delle operazioni per il finanziamento delle spese di acquisto e di trasformazione dei terreni, indicate alla lettera *b*) dell'art. 2, non potrà superare la somma di 500 milioni annui per ciascuno degli esercizi in cui viene ripartita la complessiva autorizzazione di spesa disposta con la presente legge.

Art. 5.

I terreni acquistati e trasformati con i finanziamenti del precedente articolo saranno ceduti a lavoratori manuali della terra applicando le modalità delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

Tutti i proventi derivanti dalle cessioni dei terreni affluiranno ad un fondo di rotazione, da istituire presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà destinato ad ulteriori finanziamenti da concedere, per gli stessi scopi, all'Opera nazionale combattenti ed agli Enti di colonizzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà approvato il regolamento del fondo.

Il fondo non potrà essere impiegato prima dell'approvazione del regolamento predetto.

Art. 6.

Oltre che a favore dei Consorzi, l'esproprio degli immobili dei proprietari inadempienti, previsto dal primo comma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, può essere disposto anche a favore degli Enti di colonizzazione.

Art. 7.

La spesa di 35 miliardi sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio 1954-55	L.	4.000.000.000
» 1955-56	»	7.000.000.000
» 1956-57	»	8.000.000.000
» 1957-58	»	8.000.000.000
» 1958-59	»	8.000.000.000
Totale	L.	35.000.000.000

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento allo stanziamento all'esercizio successivo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare, entro i limiti indicati nei precedenti articoli, alle opere pubbliche di irrigazione, alle opere di competenza privata ed al finanziamento di programmi di colonizzazione.

Art. 8.

Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55, viene provveduto con equivalente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 1088.

Supplemento di aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio per la vendita della nuova sigaretta di produzione nazionale, denominata « Stop-King Size ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 757;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il supplemento di aggio nella misura del due per cento a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita di alcuni tipi di tabacchi lavorati nazionali di qualità superiore, concesso con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 757, è esteso alla sigaretta denominata « Stop-King Size », con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1089.

Approvazione dell'atto di concessione per l'impianto e l'esercizio della funicolare aerea Prestino-San Lorenzo, in comune di Bognanco (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 15 settembre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e la Società per azioni « Funivalbo », Funiseggiovie Val

Bognanco, con sede in Bognanco (Novara), per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose, dalla frazione « Prestino » (O Terme) alla frazione capoluogo « San Lorenzo », del comune di Bognanco (Novara).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1954, n. 1090.

Trattamento di quiescenza del personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che abbia optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 13 e 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visti gli articoli 2 e 7 della legge 9 luglio 1954, numero 431, contenente norme integrative e modificative della citata legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana con rapporto d'impiego regolato dalle norme del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, il quale, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbia optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, si applicano, a decorrere dal 1° settembre 1954, le disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, di cui al testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, anche se in servizio presso Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, salvo quanto disposto nei successivi articoli 3 e 4.

Il personale di cui al precedente comma è soggetto, a decorrere dalla medesima data, e sempre che col presente decreto non sia diversamente disposto, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo ha diritto, ove ne faccia domanda, al riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio civile prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, con rapporto d'impiego a contratto tipo, a contratto speciale a tempo indeterminato o comunque non di ruolo, anteriormente alla data del 1° settembre 1954. Ai fini di tale riscatto e del relativo contributo si applicano le norme che regolano la materia per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Per il personale che chieda il riscatto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo è calcolato sullo stipendio annuo spettante al 1° luglio 1953.

Art. 3.

I medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, che abbiano esercitata l'opzione di cui all'art. 7, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431, e che non si avvalgano della facoltà di cui al successivo art. 7, sono iscritti, anche se non lo fossero anteriormente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Nei riguardi del personale di cui al precedente comma sarà provveduto, ove occorra, alla sistemazione contributiva per i servizi resi a contratto tipo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non assistiti di fatto da iscrizione alla Cassa suddetta. A tal fine lo Stato è tenuto a versare alla Cassa stessa i contributi personali e dell'ente maturati alla predetta data, avendo riguardo alle misure di essi in vigore all'epoca in cui i relativi servizi sono stati prestati, maggiorati dagli interessi semplici annui in ragione del sei per cento, da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre 1953. Lo Stato si rivarrà verso gli interessati per l'importo dei contributi personali, senza computo di interessi.

Art. 4.

All'atto della definitiva cessazione del rapporto di impiego o della morte dei sanitari di cui al precedente art. 3, si liquiderà loro od ai loro aventi causa il trattamento di quiescenza che ad essi spetterebbe in applicazione delle disposizioni in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, qualora tale trattamento risulti più favorevole, per quanto riguarda il diritto e la misura, di quello spettante in applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. La pensione o l'indennità sarà, in tal caso, integralmente corrisposta dalla predetta Cassa, che si rivarrà verso lo Stato del valore capitale della differenza, da determinarsi tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità.

Ai fini della determinazione del trattamento più favorevole, si tiene conto, in ogni caso, della totalità dei servizi utili a pensione valutabili in base alle norme dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Art. 5.

Ai fini dell'ammissione al diritto a pensione od indennità, si considera come cessato dal servizio per dimissioni l'impiegato che non presenti, nei termini prescritti, la domanda di rinnovazione del contratto ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, in connessione con l'art. 6, terzo comma, del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni,

Art. 6.

Per il personale contemplato nell'art. 1 del presente decreto, attualmente assistito da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione contratte, a norma dell'art. 18 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, l'Istituto stesso verserà allo Stato una somma pari al valore di riscatto delle polizze suddette, calcolata alla data del 1° settembre 1954.

Una metà della suddetta somma sarà incamerata dallo Stato, in corrispettivo dei premi pagati per alimentare il trattamento assicurativo; l'altra metà sarà versata ai singoli impiegati assicurati, previo eventuale conguaglio con i contributi personali di cui al secondo comma del precedente art. 3.

E' data, tuttavia, facoltà agli impiegati interessati, che ne facciano espressa richiesta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di ottenere il trasferimento in proprietà delle polizze di assicurazione, previo versamento allo Stato, in un'unica soluzione, di una somma pari alla metà del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulle polizze stesse.

Art. 7.

Al personale di cui al precedente art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il quale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'art. 1 della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbia presentato, nei prescritti termini, domanda di cessazione dal servizio, oppure la presenti nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data suddetta, compete, all'atto della cessazione del rapporto di impiego, il trattamento di cui all'art. 8 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430.

Per i medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati o siano iscritti di fatto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il trattamento di quiescenza eventualmente spettante a norma del richiamato art. 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è ripartito fra lo Stato e la Cassa predetta in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili, espresse in mesi, trascurando le frazioni di mesi. I servizi utili in base sia all'ordinamento statale che a quello della Cassa ed i servizi simultaneamente resi si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili e pensione soltanto in base alle norme, in materia, dello Stato o della Cassa predetta.

Nel caso di cui al precedente comma, il trattamento complessivo spettante ai sanitari cessati dal servizio è corrisposto integralmente dallo Stato, salvo rivalsa verso la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari delle sole quote a suo carico del trattamento di quiescenza. Quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, la rivalsa viene effettuata in una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote predette, da determinarsi tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità della pensione.

Art. 8.

I medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che siano stati o siano iscritti di fatto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i quali, in applicazione dell'art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, siano cessati dal rapporto di impiego anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, oppure cessino dal rapporto d'impiego posteriormente alla predetta data senza avere esercitata l'opzione di cui all'art. 7, primo comma della legge 9 luglio 1954, n. 431, hanno diritto, in aggiunta al trattamento di cui all'art. 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, alla liquidazione del trattamento di quiescenza che può loro eventualmente spettare da da parte della Cassa suddetta.

A tal fine, la cessazione del rapporto d'impiego si considera come avvenuta per soppressione di posto.

Le medesime norme si applicano verificandosi l'ipotesi contemplata dal terzo comma del citato art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430.

Art. 9.

Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto per il corrente esercizio finanziario 1954-1955 si farà fronte con i fondi esistenti nel bilancio dello stesso esercizio per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. 1091.

Erezione in ente morale della Casa del Bambinello Gesù « Gigino Mannella » per orfanelle e figlie di carcerati e Casa del Bambinello Gesù « Maria Immacolata » per orfanelli e figli di carcerati, con sede in Pontegrande (Catanzaro).

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa del Bambinello Gesù « Gigino Mannella » per orfanelle e figlie di carcerati e Casa del Bambinello Gesù « Maria Immacolata » per orfanelli e figli di carcerati, con sede in Pontegrande (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio arbitrale centrale dell'Opera nazionale combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 1 del regolamento, approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i poteri di vigilanza e di controllo sull'Opera nazionale combattenti, già spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile stesso anno al registro n. 5, foglio n. 361, col quale è stato costituito il Collegio arbitrale centrale dell'Opera nazionale per i combattenti, per il quadriennio 1953-1956;

Considerato che il consigliere di Cassazione dottor Stanislao Vista ha chiesto di essere sostituito nella carica di membro supplente del predetto Collegio;

Vista la designazione del Ministro per la grazia e giustizia;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di Cassazione dott. Mario Sagna è nominato membro supplente del Collegio arbitrale centrale dell'Opera nazionale per i combattenti, per il periodo dalla assunzione della carica a tutto il 1956, in sostituzione del consigliere di Cassazione dott. Stanislao Vista, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1954
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 358

(5643)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1954.

Base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per l'assistenza sanitaria agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 e 149 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, che equipara gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari agli impiegati civili dello Stato ai fini della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuto che l'art. 2 del decreto Ministeriale 26 novembre 1952, che stabiliva la base per la determinazione dei contributi dovuti all'Ente suddetto dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, ha cessato di aver vigore alla data del 31 dicembre 1953, mentre non è stata data ancora esecuzione all'inquadramento degli ufficiali giudiziari in applicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e, pertanto, è necessario provvedere per il periodo successivo;

Decreta:

Articolo unico.

Sino alla data del 31 dicembre 1954 ed in attesa che sia data esecuzione all'inquadramento degli ufficiali giudiziari in applicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per conto degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, sono stabiliti con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 26 novembre 1952, sulla base delle retribuzioni previste per gli impiegati civili dello Stato del grado 11° di gruppo *B*, per gli ufficiali giudiziari, e del grado 13° di gruppo *C*, per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1954

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1954
Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 213. — BAGNOLI

(5642)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1954.

Approvazione del regolamento generale della Borsa-merci di Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, che ricostituisce in Genova la Borsa per la contrattazione delle merci;

Vista la deliberazione n. 6178 in data 18 settembre 1954, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova propone il regolamento generale della Borsa-merci;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa-merci di Genova, composto di 26 (ventisei) articoli.

Roma, addì 22 ottobre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Regolamento generale della Borsa-merci di Genova

MERCATO DELL'EFFETTIVO

CAPO I

Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1.

La Borsa-merci di Genova, ricostituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e dalle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di Borsa.

Art. 2.

La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse valori.

Art. 3.

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria e del commercio incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione della Camera di commercio, industria e agricoltura.

CAPO II

La Deputazione

Art. 5.

La Deputazione è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, la quale deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alla categoria interessata all'attività della Borsa.

Art. 6.

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione; essi hanno però diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario della stessa Camera all'uopo delegato.

Art. 7.

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perchè siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di commercio, industria e agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della Camera di commercio, industria e agricoltura, può proporsi ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro dieci giorni dalla comunicazione.

CAPO III

Il Comitato di borsa

Art. 8.

Un Comitato, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, ha il compito:

1) di vigilare affinchè i mediatori non eccedano dai limiti delle loro facoltà;

2) di denunciare alla Deputazione di borsa i mediatori e gli operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività di Borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;

3) di sovraintendere alla polizia della Borsa nell'assenza della Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;

4) di proporre alla Camera di commercio, industria e agricoltura la formazione di contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;

5) di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di Borsa di cui all'art. 24;

6) di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti attribuiscono al Sindacato dei mediatori.

Art. 9.

Il numero dei membri del Comitato di borsa è determinato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti fra i mediatori, commercianti, industriali e produttori.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente e, eventualmente, un vice presidente.

CAPO IV

Ingresso in Borsa

Art. 10.

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque chiede di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguano le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonchè quelli di revoca dell'esclusione stessa, debbono dalla Deputazione essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica.

CAPO V

La mediazione

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Deputazione di borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonchè le tariffe per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti dalla tabella che sarà approvata con provvedimento della Giunta camerale.

CAPO VI

Le contrattazioni

Art. 16.

Gli affari conclusi nella Borsa, o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compra-vendite a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi nomenclature, con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire, in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18.

Le compra-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal Codice civile sono eseguite da mediatori iscritti.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità dell'esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno, la Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

CAPO VII

Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella Borsa, o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti e per il pagamento del prezzo:

a) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « immediato » o « prontissimo », essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

b) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « pronto », i termini predetti sono rispettivamente di giorni 8 e di ore 48;

c) nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

d) nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

e) nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni festivi.

Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma e, nel decorso di esso, non si comprendono i giorni festivi.

Art. 21.

Trascorso il termine consentito con la diffida, o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Art. 22.

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi od a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAPO VIII

Il listino di borsa

Art. 23.

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino, sono determinati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di borsa.

Art. 24.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal Comitato di borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione di borsa.

Il Comitato può valersi, per il compimento delle relative operazioni, di una o più commissioni presiedute ciascuna da un membro del Comitato stesso, assistito da un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 25.

La Camera di commercio, industria e agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera di commercio, industria e agricoltura cura la pubblicazione del listino.

CAPO IX

Componimento delle controversie

Art. 26.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, è devoluta alla decisione di un collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di commerico, industria e agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
VILLABRUNA

(5601)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1954.

Autorizzazione alla Banca popolare di Grottaglie, con sede in Grottaglie (Taranto), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Grottaglie e Carosino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Grottaglie (Taranto);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Grottaglie, con sede in Grottaglie (Taranto), è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Grottaglie e Carosino le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1954

Il Ministro: Gava

(5523)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1954.

Costituzione delle Commissioni arbitrali per le controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto fino al 31 ottobre 1955 nei Magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi sono costituite come appresso:

Direzione compartimentale di Verona

Chiesa dott. Luigi, vice direttore di 1ª classe delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Magnani dott. Renzo, membro titolare, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Bertaja dott. Giorgio, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Zuppini dott. Sante, membro titolare, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori;

Mazzoni dott. Ugolino, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Milano

De Bonis dott. Eugenio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Chiesa dott. Luigi, vice direttore di 1ª classe delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Olivari dott. Costantino, membro titolare, designato dal Prefetto di Milano, in rappresentanza dei concessionari;

Venturini Riccardo, membro supplente, designato dal Prefetto di Milano, in rappresentanza dei concessionari;

Minoli dott. Angelo, membro titolare, designato dal Prefetto di Milano, in rappresentanza dei coltivatori;

Cavagnini cav. Pietro, membro supplente, designato dal Prefetto di Milano, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Ancona

Scalcione dott. Emanuele, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Polchi dott. Giovanni, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Becci dott. Corrado, membro titolare, designato dal Prefetto di Ancona, in rappresentanza dei concessionari;

Alessandrini geom. Tullio, membro supplente, designato dal Prefetto di Ancona, in rappresentanza dei concessionari;

Brunori dott. Giovanni, membro titolare, designato dal Prefetto di Ancona, in rappresentanza dei coltivatori;

Giovannini per. agr. Attilio, membro supplente, designato dal Prefetto di Ancona, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Firenze

Polchi dott. Giovanni, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ferrari dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Fontanelli Baldassarre, membro titolare, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Fazzini dott. Pasquale, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Giannozzi dott. Luciano, membro titolare, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori;

Martini dott. Mario, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Perugia

Sciola dott. Massimo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Polchi dott. Giovanni, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Brighigna dott. Paolo, membro titolare, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Patrizi dott. Giulio, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Scassellati Sforzolini dott. Forzolo, membro titolare, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori;

Papa dott. Pietro, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Benevento

Budetta dott. Pasquale, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Marino dott. Mario, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Pascucci dott. Sabato, membro titolare, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

D'Auria dott. Marcello, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Martino dott. Salvatore, membro titolare, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori;

Festi dott. Dino, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Cava dei Tirreni

Marino dott. Mario, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Elicio dott. Biagio, vice direttore di 1ª classe delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ferraiolo Umberto, membro titolare, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei concessionari;

Scandizzo dott. Rocco, membro supplente, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei concessionari;

Spezica Pancrazio, membro titolare, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei coltivatori;

Gravagnuolo Mario, membro supplente, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Lecce

Dorsa dott. Gaetano, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Fenizia dott. Vittorio, vice direttore di 1ª classe delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Lecciso dott. Gaetano, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Della Noce dott. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Magliola dott. Giuseppe, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Rollo dott. Oronzo, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Sassari

Ferrari dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Dettori per. agr. Giomaria, membro titolare, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei concessionari;

Pinna-Nossai Giacomo, membro supplente, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei concessionari;

Conti Michele, membro titolare, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei coltivatori;

Carta Lorenzo, membro supplente, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Palermo

Marino dott. Mario, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Elicio dott. Biagio, vice direttore di 1ª classe delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Nangano Cappello avv. Antonino, membro titolare, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei concessionari;

La Rocca comm. Mario, membro supplente, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei concessionari;

Bombonati dott. Isidoro, membro titolare, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei coltivatori;

Varia dott. Filippo, membro supplente, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei coltivatori.

Roma, addì 15 novembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

(5641)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1954.

Costituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Comitato tecnico centrale per la omologazione delle macchine agricole.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Riconosciuta la necessità di far luogo alla costituzione di apposito Comitato tecnico per la omologazione delle macchine agricole e di dettare norme concernenti le modalità per l'attuazione di tale omologazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato tecnico centrale per la omologazione delle macchine agricole.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Del Comitato fanno parte i presidenti della 1ª e 2ª sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura, tre esperti da scegliere fra i docenti universitari di meccanica agraria, cinque esperti da scegliere fra gli specialisti della materia.

Il Comitato tecnico centrale è presieduto dal direttore generale della Produzione agricola.

Art. 3.

Il Comitato tecnico centrale ha il compito di stabilire le modalità e le norme tecniche per l'attuazione della omologazione.

Le norme tecniche di cui sopra, da stabilirsi per le diverse categorie di macchine agricole, sono approvate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 4.

L'omologazione ha lo scopo di rilevare ed attestare nell'esemplare tipo presentato, la rispondenza delle caratteristiche fra le prestazioni dichiarate dalle ditte costruttrici e quelle effettivamente riscontrate.

Al rilevamento ed all'accertamento delle caratteristiche e prestazioni delle macchine, di cui al precedente comma, si provvede sottoponendo l'esemplare tipo a prove da effettuarsi con l'osservanza delle norme stabilite in base all'art. 3.

Art. 5.

L'omologazione delle macchine agricole è facoltativa. Essa può essere chiesta dai costruttori italiani per le macchine di produzione nazionale e dai costruttori esteri o dagli importatori per le macchine introdotte in territorio nazionale.

Possono essere rilasciati certificati di omologazione integrativi per modifiche apportate alle caratteristiche oggetto di omologazione.

Art. 6.

Il Comitato tecnico centrale affida, di volta in volta, la esecuzione delle prove di cui al secondo comma dell'art. 4 ad istituzioni di meccanica agraria giuridicamente riconosciute ed adeguatamente attrezzate che, in base ai risultati delle prove stesse, su conforme convalida del Comitato tecnico centrale, rilasciano il « certificato di omologazione ».

Per le macchine di produzione nazionale tale certificato viene rilasciato a condizione che la ditta costruttrice dimostri di aver prodotto una congrua serie di macchine identiche all'esemplare tipo.

Per le macchine di produzione estera il certificato viene rilasciato, indipendentemente dal numero di esemplari di macchine importate, solo quando la ditta importatrice avrà dimostrato di disporre di un'efficiente organizzazione per la fornitura dei pezzi di ricambio e per l'assistenza alle macchine.

Art. 7.

Le macchine agricole, i cui esemplari tipo hanno ottenuto l'omologazione, devono, a cura e sotto la responsabilità dei costruttori e degli importatori, essere munite di apposito « certificato di conformità » attestante che l'esemplare è conforme, in tutte le sue parti e nei singoli materiali, alle caratteristiche indicate nel « certificato di omologazione ».

In caso di inadempienza il Comitato tecnico centrale revoca la concessione del « certificato di omologazione » ed ha facoltà di rendere pubblica la decisione adottata.

Roma, addì 18 novembre 1954

Il Ministro: MEDICI

(5644)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 459 del 25 novembre 1954
Prezzo del solfato di rame e dell'ossicloruro di rame

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 459 del 25 novembre 1954, ha adottato la seguente decisione.

Prezzi degli anticrittogamici

Con riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento n. 404 del 9 febbraio 1954 viene consentita, per il solfato di rame, l'applicazione dello scatto mensile di L. 200 al q.le dal 1° agosto 1954 al 31 gennaio 1955, partendo dal prezzo che dallo stesso provvedimento risulta per il mese di luglio 1954.

Lo scatto mensile come sopra autorizzato si applica anche per l'ossicloruro di rame, nella misura di L. 125 al q.le.

Restano immutate tutte le altre disposizioni del citato provvedimento n. 404.

(5658)

Provvedimento n. 461 del 25 novembre 1954
Prezzo dei carboni esteri

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 461 del 25 novembre 1954, a parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 442 del 29 ottobre 1954, ha adottato la seguente decisione.

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dal 1° dicembre 1954, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e L. 260 a tonnellata per i porti rimanenti compresi quelli della Sicilia e della Sardegna. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 700 per il carbone proveniente dall'America e di L. 600 per le altre provenienze esclusa la Polonia per la quale la maggiorazione resta di L. 400 alla tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 300 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali prezzi competenti per territorio, con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Carbone da vapore*:			
basse materie volatili	tout venant	L	10.300
basse materie volatili	grigliato in miniera	»	10.850
alte materie volatili	tout venant	»	10.000
alte materie volatili	grigliato in miniera	»	10,450
2. *Carbone da gassogeno*	grigliato in miniera	»	10.800
3. *Carbone da gas*		»	10.400
4. *Carbone da coke*:			
basse materie volatili		»	10.850
alte materie volatili		»	10.550
5. *Coke di petrolio*		»	15.750

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:		
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L.	16.550
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	»	17.450
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	9.150

2. *Carboni da vapore e da forno*:		
a) carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):		
grigliato in miniera	L.	12.350
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	»	12.350
minuti metà lavati e metà non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.500
b) carbone Yorkshire:		
grigliato in miniera e noce, classe prima	»	12.050
grigliato in miniera e noce, classe seconda e terza	»	11.600
nocetta (doubles singles), classe prima	»	11.400
nocetta (doubles singles), classe seconda	»	11.150
nocetta (doubles singles), classe terza	»	10.900
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	9.350
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe seconda	»	8.900
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe terza	»	8.450
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	9.150
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe seconda	»	8.700
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe terza	»	8.350
c) carbone East Middland:		
grigliato in miniera e noce, classe prima	»	11.800
nocetta (doubles singles), classe prima	»	11.150
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.900
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.350
d) carbone Northumberland:		
grigliato in miniera e noce, classe prima	»	11.600
nocetta (doubles singles), classe prima	»	10.850
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.600
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.350
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe seconda	»	7.750
e) carbone Scotland:		
nocetta (doubles singles), classe prima	»	11.000
nocetta (doubles singles), classe seconda	»	10.800
nocetta (doubles singles), classe terza	»	10.350
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.450
f) carbone del Durham:		
grigliato in miniera, classe prima	»	12.050
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	9.100
3) *Carbone da gas*:		
a) carbone Durham primario	»	11.550
carbone Durham secondario	»	10.950
b) carbone Yorkshire primario	»	12.050
c) carbone East Middland primario	»	11.550
d) carbone Northumberland secondario	»	10.950

CARBONE ARSA

(cif porti Adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L.	7.500
Minuto (da 0 a 10 mm.)	»	6.500

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite arancio (pezzatura da 50 a 80 mm.)	L.	13.650
Antracite noci (pezzatura da 30 a 50 mm.)	»	14.650
Antracite pisello	»	11.700
Carbone da vapore	»	9.350

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 15 % di pezzatura inferiori a 25 mm.	L.	15.450
Minuto	»	9.600

CARBONI TEDESCHI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite*:	—	—
a) Antracite di 1ª classe:		
noci 1	—	17.550
noci 2	—	18.700
minuti lavati	—	11.100
b) antracite di 1ª classe « Sophia Jacoba »:		
noci 1	—	19.650
noci 2	—	20.300
c) antracite speciale per elettrodi	—	18.250

d) per le antraciti provenienti dalle miniere Heinrich, Carl Funke Portigsiepeh e Longenbrauhm è consentita una maggiorazione non superiore a L. 450 a tonnellata sui prezzi fissati alla lettera *a*).

	Via mare Lire	Via terra Lire
2. *Carbone magro ed antracitoso* (*Magerkohlen*):	—	—
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.700	12.450
noci 1	14.850	15.550
noci 2	15.750	16.500
noci 3	15.750	16.500
minuto	10.350	11.050
3. *Carbone semi bituminoso* (ess):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.650	12.350
noci 1	13.200	13.950
noci 2-3	14.700	15.400
4. *Carbone grasso* (fett):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.650	12.350
noci 1	11.650	12.350
noci 2	11.650	12.350
noci 3-4	11.650	12.350
5. *Carbone da vapore a lunga fiamma* (gasflamm):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.650	12.350
noci 1	11.650	12.350
noci 2	11.650	12.350
6. *Carbone da gas*:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) (gasstuck)	11.650	12.350
noci 1	11.650	12.350
noci 2	11.650	12.350
noci 3-4	11.650	12.350
7. *Carbone da coke*:		
fini da coke	11.050	11.750

CARBONI FRACESI

1. *Antracite e carboni magri*:		
a) Bacino del Delfinato (antracite):		
grani (da 10 a 15 mm.)	—	17.350
grani (da 6 a 10 mm.) per elettrodi	—	17.000
b) Bacino delle Cevennes (carboni magri):		
nocetta (da 10 a 20 mm.)	—	12.800
2. *Bacino Sarre e Lorena*:		
a) carbone grasso da vapore e da gas:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.050	12.400
noci 1 - 2 - 3 - 4	12.050	12.400
b) carbone a lunga fiamma da vapore a da forno:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.050	12.400
noci 1 e 2	12.050	12.400
noci 3 e 4	11.600	11.950
minuti lavati	11.050	10.000

CARBONE BELGA

1. *Carboni grassi*:		
grigliato oltre 80 mm.	11.650	13.950
noci 1	11.650	13.950
grigliato lavato da 10 a 20 mm.	11.650	13.950
minuto lavato da 0 a 10 mm.	10.550	12.850

CARBONE POLACCO

Pezzatura oltre 30 mm.	11.750	—
Pezzatura da 10 a 30 mm.	11.150	—
Minuto da 0 a 10 mm.	—	—

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle (inglesi)	11.400	—
Ovuli di antracite belga	15.550	—
Ovuli di carboni magri delle Cevennes	—	14.050
Ovuli semigrassi belga	15.750	—

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitato provinciale dei prezzi, previ accertamenti.

Restano invariate le disposizioni generali di cui al provvedimento n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione dei carboni e la formulazione dei prezzi di vendita al consumo di cui ai provvedimenti n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 105 del 9 aprile 1947.

II. — QUOTE SPESE DI SBARCO PER CARBONI

(seguito al provvedimento n. 442 del 29 ottobre 1954)

A modifica del provvedimento n. 287 del 10 luglio 1951 è fissata come appresso la quota media spese di sbarco da fondo stiva a vagone per il porto indicato:

La Spezia: L. 465 a tonnellata.

(5659)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione fra l'Italia ed il Belgio che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali del 30 aprile 1948, conclusa a Bruxelles il 1° agosto 1952.

Addì 17 novembre 1954, in base all'autorizzazione disposta con legge 31 luglio 1954, n. 624, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione fra l'Italia ed il Belgio che apporta modifiche alla Convenzione sulle assicurazioni sociali del 30 aprile 1948, conclusa a Bruxelles il 1° agosto 1952.

(5621)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1954, registro n. 53, foglio n. 168 è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dalla signorina Acquaviva Maria Giovanna avverso il decreto Ministeriale 8 marzo 1952, con il quale si provvedeva all'inquadramento, della medesima, nel ruolo speciale transitorio di gruppo *B*, a decorrere dal 1° maggio 1948, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(5494)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Giovanni Palmiero di Salvatore, nato a Marcianise (Napoli) il 28 marzo 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in materie letterarie rilasciatogli dalla Università di Roma in data 12 settembre 1944, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1943-1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5496)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1954, registro n. 44, foglio n. 176, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Augello Gaetano in data 5 marzo 1952, avverso la decisione adottata il 15 ottobre 1951 dalla Commissione provinciale dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Siracusa sul gravame proposto dallo stesso dott. Augello, nonchè avverso il conferimento al dott. Ferrauto Giuseppe dell'incarico per l'insegnamento delle materie tecniche nella Scuola tecnica commerciale di Lentini.

(5541)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di Consorzio di bonifica al Consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del Basso Pavese.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato dalla Corte dei conti il 24 settembre successivo al registro n. 17, foglio n. 10, ferme rimanendo le attribuzioni di Consorzio idraulico, è stata riconosciuta, con la denominazione di: « Consorzio idraulico e di bonifica del Basso Pavese », con sede in Chignolo Po, la natura di Consorzio di bonifica al Consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del Basso Pavese.

(5396)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Segni

Con decreto Ministeriale 17 novembre 1954, n. 4249, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le limitazioni di cui alle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il piano di ricostruzione di Segni, vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e una in scala 1:2000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del citato decreto.

(5512)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 274

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	644,50
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,88	644,25
» Milano	624,89	644 —
» Napoli	624,80	644,40
» Palermo	624,85	644,70
» Roma	624,88	644,375
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,88	—
» Venezia	624,90	645,25

Media dei titoli del 29 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,175
Id 3,50 % 1902	62,50
Id. 5 % 1935	95,375
Redimibile 3,50 % 1934	82,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	94,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	644,19

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, *n.* 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,68

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Rinnovo della nomina di cinquantaquattro ispettori dermosifilografi per il quinquennio 1° settembre 1954-31 agosto 1959.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1949, registro n. 30 Presidenza, foglio n. 187, con il quale venne conferita la nomina, a far tempo dal 1° settembre 1949, di ispettore dermosifilografo a settantuno sanitari partecipanti al relativo concorso bandito con decreto commissariale 9 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1947, registro Presidenza n. 12, foglio n. 133;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1950, registro n. 35 Presidenza, foglio n. 65, relativo alla nomina, a far tempo dal 1° settembre 1949, del dott. Petronici Giorgio a ispettore dermosifilografo per la provincia di Palermo in sostituzione del prof. dott. Ottolenghi Franco rinunciatario;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1950, registro n. 35 Presidenza, foglio n. 66, relativo alla nomina a far tempo dal 1° settembre 1949 dei dottori Ayala Libero, Longo Vincenzo e Cotroneo Ettore rispettivamente a ispettore dermosifilografo delle provincie di Salerno, Benevento e Caserta, in sostituzione dei dottori Fimiani Antonio, Ayala Libero e Longo Vincenzo;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1950, registro n. 35 Presidenza, foglio n. 67, relativo alla nomina a far tempo dal 1° settembre 1949 del dott. Sica Giacomo a ispettore dermosifilografo per la provincia di Potenza, in sostituzione del dott. Chiarolini Giacomo, rinunciatario;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1950, registro n. 35 Presidenza, foglio n. 68, relativo alla nomina a far tempo dal 1° settembre 1949 del dott. Catalano Saverio ad ispettore dermosifilografo per la provincia di Catanzaro in sostituzione del dottor Cupi Antonio, rinunciatario;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1952, registro n. 65 Presidenza, foglio n. 234, con il quale il prof. dott. Maderna Candido venne dispensato dal servizio di ispettore dermosifilografo per la provincia di Napoli, a decorrere dal 1° aprile 1952, per limiti di età;

Visto l'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 30 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1938, registro n. 5 Interno, foglio n. 195, con il quale venivano fissate norme per la nomina di ispettori dermosifilografi provinciali;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1947, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 317, contenente modifiche al succitato decreto del Ministero dell'interno;

Considerata la opportunità di rinnovare, per il quinquennio 1° settembre 1954-31 agosto 1959, a norma del citato articolo 306 del testo unico delle leggi sanitarie, la nomina degli ispettori dermosifilografi indicati in narrativa, già nominati per il quinquennio 1° settembre 1949-31 agosto 1954;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1952, registro n. 69 Presidenza, foglio n. 316, col quale a favore degli incaricati delle funzioni di ispettore dermosifilografo provinciale veniva fissato un assegno di L. 288.000 annue lorde;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la costituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

E' rinnovata la nomina dei sottoindicati sanitari ad ispettori dermosifilografi per la Provincia a fianco di ciascuno indicata:

1) Marcozzi Aldo, Roma; 2) Tarantelli Eugenio, Roma; 3) Cattaneo Luigi, Milano; 4) Leigheb Vittorio, Novara; 5) Vercellino Luigi, Torino; 6) Balbi Edoardo, Alessandria; 7) Cavallucci Ugo, Latina; 8) Maccari Ferdinando, Siena; 9) Radaeli Alessandro, Brescia; 10) Venturi Tommaso, Firenze; 11) Murero Gino, Udine; 12) Bertellotti Leopoldo, Pisa; 13) Ducrey Cesare, Milano; 14) Gaviati Antonio, La Spezia; 15) Lanteri Giovanni, Catania; 16) De Giorgio Aldo, Padova; 17) Franchi Filippo, Vercelli; 18) Iannuzzi Giorgio, Viterbo; 19) Manca Pastorino Vincenzo, Sassari; 20) Montesano Vincenzo, Frosinone; 21) Pais Luigi, Modena; 22) Filadoro Pasquale, Grosseto; 23) Fiocco Sereno, Mantova; 24) Tommasi Vittorio, Rieti; 25) Bagnoli Antonio Nino, Bologna; 26) Caletti Giovanni, Venezia; 27) De Gaudenzi Carlo, Asti; 28) Costantino Saverio, Reggio Calabria; 29) Ghigi Renzo, Ferrara; 30) Giardino Giovanni, Napoli; 31) Argenziano Giuseppe, Avellino; 32) Pini Antonio, Lecce; 33) Ayala Libero, Salerno; 34) Petronici Giorgio, Palermo; 35) Battaglini Secondo, Siracusa; 36) Divella Michele, Bari; 37) Riggio Tommaso, Agrigento; 38) Cotroneo Ettore, Caserta; 39) Bottoli Arrigo, Cremona; 40) Abbamonte Vittorio, Pavia; 41) Vernaleone Ernesto, Brindisi; 42) Giampaolo Domenico, Taranto; 43) Gueli Francesco, Terni; 44) Varaldo Antonio, Savona; 45) Rusciani Antonio, Cosenza; 46) Del Percio Giovanni, Matera; 47) Gaibissi Francesco, Imperia; 48) Tacchetti Gianfranco, Pescara; 49) Catalano Saverio, Catanzaro; 50) Stegagno Luigi, Vicenza; 51) Bilancia Antonio, Foggia; 52) Mezzadra Giuseppe, Treviso; 53) Sica Giacomo, Potenza; 54) Sabatini Carlo, Reggio Emilia.

Il rinnovo della nomina è effettuato per un quinquennio, con decorrenza dal 1° settembre 1954, e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

Al posto di ispettore dermosifilografo è annesso l'assegno annuo di L. 288.000 (duecentottantottomila), soggetto alle ritenute di legge, pagabile a rate trimestrali posticipate.

Compete inoltre all'ispettore, nel caso di missioni fuori della ordinaria residenza in dipendenza dell'incarico affidatogli, il trattamento di missione spettante ai funzionari dello Stato di grado 5°.

La spesa per l'emolumento agli ispettori dermosifilografi di complessive L. 77.760.000 (settantasettemilionisettecentosessantamila), pel quinquennio 1° settembre 1954-31 agosto 1959, graverà per L. 12.960.000 (dodicimilioninovecentosessantamila) sul capitolo 298/4 del bilancio passivo del Ministero del tesoro rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il corrente esercizio 1954-55 e per L. 64.800.000 (sessantaquattromilioniottocentomila) sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Registro n. 98 Presidenza, foglio n. 25. — FLAMMIA

(5635)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria generale del concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C) dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale, indetto con decreto Ministeriale 24 novembre 1952.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1953 (registro n. 72 Presidenza, foglio n. 370) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1954 (registro n. 89 Presidenza, foglio n. 372) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 1954, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami ad otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Benincaso Emilia	punti	16,075
2. Cipollini Ida	»	15,50
3. Bresciani Giorgio	»	14,675
4. Lauria Francesco	»	14,50
5. Mongiano Italo (combattente)	»	14.425
6. Sicca Carlà Roberta	»	14,275
7. Faccini Clara	»	14,25
8. Bufo Margherita	»	14,20
9. Serrani Leda	»	14,15
10. Maurantonio Maria	»	14,10
11. De Ruvo Elena	»	14,05
12. Miele Giuliocesare	»	14 —
13. Badessi Umberto	»	13,60
14. Boni Flaviano	»	13,50
15. Cuccaroni Ferdinando	»	13,25

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Benincaso Emilia
2. Cipollini Ida
3. Bresciani Giorgio
4. Lauria Francesco
5. Mongiano Italo
6. Sicca Carla Roberta
7. Faccini Clara
8. Bufo Margherita

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato

1. Serrani Leda
2. Maurantonio Maria
3. De Ruvo Elena
4. Miele Giuliocesare
5. Badessi Umberto
6. Boni Flaviano
7. Cuccaroni Ferdinando

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1954
Registro n. 98, foglio n. 280. — FLAMMIA

(5662)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di perito aggiunto di II classe (grado 11°), specialità agrari, nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dei Monopoli di Stato.

In relazione all'art. 13 del decreto Ministeriale 10 agosto 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 3 settembre 1954, con il quale venne indetto un concorso per esami a quattro posti di perito aggiunto di II classe (grado 11°), specialità agrari, nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B* dei Monopoli di Stato, si comunica che le relative prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami (via Girolamo Induno), nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1954.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(5655)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 33654 in data 27 ottobre 1953, col quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria dei candidati al concorso formulata dall'apposita Commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 340.2.58/7146 in data 31 marzo 1954, modificato con successivo decreto n. 340.2.58/9464 in data 26 maggio 1954;

Ritenuto regolare il procedimento seguito nell'espletamento del concorso di cui trattasi dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati giudicati idonei nel concorso per il conferimento di numero quattro condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1952 indetto con decreto prefettizio n. 33654 in data 27 ottobre 1953:

1. Lecce Gaetano	punti	59.944	su 100
2. Riggio Rino	»	53,109	»
3. Medagliani Dino	»	52,450	»
4. Talarico Vincenzo	»	52,003	»
5. Lonardi Roberto	»	48,265	»
6. Nani Carlo	»	46.914	»
7. Bernocchi Franco	»	45,229	»
8. Poli Giovanni	»	44,370	»
9. Trespidi Amedeo	»	44,000	»
10. Malvicini Gianfranco	»	43,938	»
11. Burgazzoli Felice	»	43,603	»
12. Vegezzi Luigi	»	43,554	»
13. Maffi Alfonso	»	43,410	»
14. Gandolfini Bartolomeo	»	43,358	»
15. Cassinelli Carlo	»	42,414	»
16. Zagnoni Franco	»	41,556	»
17. Fracchioni Antonio	»	41,158	»
18. Bacciocchi Almerico	»	41,152	»
19. Rocca Luigi	»	41,109	»
20. Rossi Pietro	»	41,000	»
21. Benfenati Adamo	»	40.994	»
22. Prati Ferdinando	»	40,312	»
23. De Micheli Antonio	»	40,189	»
24. Raineri Alfredo	»	40,110	»
25. Boiardi Bruno	»	39,696	»
26. Cattadori Armando	»	39,509	»
27. Horak Italo	»	38,767	»
28. Ratti Franco	»	38,386	»
29. Cassinelli Bruno	»	38,089	»
30. Preziuso Giuseppe	»	37,221	»
31. Guercio Giovanni	»	35,909	»
32. Alberici Giancarlo	»	35,654	»
33. Castiglioni Nando	»	35.254	»
34. Nazzani Giuseppe	»	35,181	»
35. De Giorgis Guerrino	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 13 novembre 1954

Il prefetto: OTTAVIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto odierno n. 33097, col quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per quattro condotte mediche vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1952, indetto con decreto n. 33654 in data 27 ottobre 1953;

Ritenuto che il candidato dott. Prati Ferdinando ha presentato una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappre-

sentanza provinciale dell'O.N.I.G. di Piacenza, in base alla quale detto candidato dovrebbe essere considerato invalido militare di guerra collocabile agli effetti della legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro;

Considerato che la succitata dichiarazione d'invalidità non è stata vidimata dalla sede centrale dell'O.N.I.G., nè reca la data del rilascio;

Che dalla stessa non risulta l'iscrizione del dott. Prati nel ruolo provinciale degli invalidi aventi diritto a beneficiare del collocamento obbligatorio;

Ritenuto che, per quanto riguarda la data del rilascio non apposta sul documento in esame, tale elemento, nel caso, assume particolare importanza in quanto per il dott. Prati, che è stato solo proposto dalla Commissione medica pensioni di guerra di Piacenza per l'assegno rinnovabile di 8ª categoria per anni due, il titolo al collocamento obbligatorio può essere venuto a cessare;

Ritenuto, in conseguenza, che il dott. Prati Ferdinando non può essere ammesso a godere dei benefici contemplati dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte messe a concorso, indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso stesso;

Considerato che il dott. Riggio Rino, classificatosi secondo nella graduatoria di merito, ha partecipato al concorso solo per l'assegnazione della condotta medica del primo quartiere urbano di Piacenza;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1952, indetto con decreto prefettizio n. 33654 in data 27 ottobre 1953:

1) Lecce dott. Gaetano: condotta di Piacenza, primo quartiere urbano;
2) Medagliani dott. Dino: 2ª condotta di Carpaneto Piacentino;
3) Talarico dott. Vincenzo Ettore: 2ª condotta di Gropparello;
4) Lonardi dott. Roberto: 2ª condotta di Vernasca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 13 novembre 1954

Il prefetto: OTTAVIANO

(5545)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 13281/3ª del 20 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 13281 del 20 maggio 1954, con cui venivano dichiarate le vincitrici del concorso suddetto;

Considerato che le ostetriche Michelucci Olanda, Bellettini Oliva, Pompili Dina, Pareschi Leida, Billi Adele e Samorè Olga hanno rinunciato alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Spinello del comune di Santa Sofia;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina della candidata che segue in graduatoria le predette;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Bovicelli Alda è dichiarata vincitrice del concorso per l'assegnazione della condotta ostetrica di Spinello del comune di Santa Sofia.

Forlì, addì 8 novembre 1954

Il prefetto: MAZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 13281/3ª del 20 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 13281 del 20 maggio 1954, con cui venivano dichiarate le vincitrici del concorso suddetto;

Considerato che le ostetriche Ricci Maria Rosa, Pompili Dina, Pareschi Leida e Billi Adele hanno rinunciato alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Collinello di Cesena;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina della candidata che segue in graduatoria le predette;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Samorè Olga è dichiarata vincitrice del concorso per l'assegnazione della condotta ostetrica di Collinello del comune di Cesena.

Forlì, addì 9 novembre 1954

Il prefetto: MAZZA

(5439)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.